

Elezioni amministrative 2021 Istruzioni per i difensori del voto

N.B. Il presente opuscolo è stato redatto sulla base delle norme previste dalla legge per le regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale si invita ad apportare le dovute modifiche o utilizzare le pubblicazioni specifiche predisposte dai siti istituzionali della medesima regione

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021

Le urne saranno aperte domenica 3 ottobre 2021, dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 4 ottobre 2021 dalle ore 7 alle ore 15.00. Il successivo eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

Per quanto riguarda le regioni Sardegna e Sicilia, la data delle elezioni è stata fissata per domenica 10 ottobre 2021, dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 11 ottobre 2021 dalle ore 7 alle ore 15.00. Il successivo eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 24 e lunedì 25 ottobre 2021.

Il Trentino-Alto Adige invece voterà in un'unica giornata domenica 10 ottobre 2021, dalle ore 7 alle ore 21, con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 ottobre 2021 con lo stesso orario.

Per le elezioni amministrative esistono due differenti modalità di voto a seconda della popolazione della città ossia fra i comuni con meno di 15mila abitanti e quelli con una popolazione superiore.

Organi ai quali dev'essere diretta la designazione

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, può essere fatta:

- 1) al segretario del comune entro il venerdì precedente la elezione.
- 2) direttamente al presidente del seggio, il sabato pomeriggio durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione oppure la mattina della domenica purché prima dell'inizio della votazione
- 3) Novità di quest'anno Con riferimento alla circolare n. 56/2021 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge n. 108/21, è possibile inviare le designazioni dei rappresentanti di lista agli indirizzi di posta elettronica certificata (pec), preventivamente indicati sui siti di ciascun Comune al voto.

Come si vota nei comuni fino a 15mila abitanti

L'elettore può esprimere il proprio voto in diversi modi:

- può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata;
- nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza;
- nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale. Se ne esprime due, questi devono essere espressi a favore di due candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
- non è possibile il voto disgiunto.

Come si vota nei comuni sopra i 15mila abitanti

L'elettore può esprimere il proprio voto in diversi modi:

- **Voto di lista**: Tracciando una X sul simbolo attribuisce automaticamente il voto sia alla lista che al candidato sindaco ad essa collegato;
- Voto solo al Sindaco: Tracciando una X sul candidato sindaco e attribuendo così la preferenza solo per il primo cittadino, senza esprimere alcuna preferenza di lista né tanto meno ad alcun candidato al Consiglio comunale;
- Voto a sindaco, lista e consigliere: Tracciando una X sul sindaco, una sul simbolo e scrivendo al fianco uno o due cognomi dei candidatial consiglio della stessa lista votata. Se non si mette la X sul candidato sindaco, il voto andrà automaticamente anche al sindaco collegato;
- **Voto al consigliere**: Scrivendo il cognome di un candidato consigliere, ovviamente nella lista corrispondente. Il voto varrà per consigliere, lista e sindaco collegato;
- **Preferenza di genere**: Si possono esprimere fino a due preferenze per il consiglio comunale: si deve trattare di due consiglieri della stessa lista e di sesso diverso pena l'annullamento della seconda preferenza;
- Voto disgiunto: si può votare per un candidato sindaco di uno schieramento e tracciare un' altra X su una lista a lui non collegata o scrivere il cognome di un candidato al consiglio comunale di altro schieramento rispetto al sindaco votato.

Il turno di ballottaggio

In caso di turno di ballottaggio il voto al candidato Sindaco deve essere espresso tracciando un segno sul rettangolo che ne contiene il cognome e il nome. Sono comunque validi i voti espressi con un segno sul rettangolo che contiene il nome del candidato e i contrassegni dei partiti o sui contrassegni stessi.

Analizziamo le varie ipotesi di voto nel dettaglio

Le ipotesi di seguito riportate per la scheda elettorale delle Elezioni amministrative sono le medesime:

(comuni <u>superiori</u> ai 15 mila abitanti)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
X	
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
BERUSCOM	3


Il voto va alla lista votata e al candidato sindaco collegato. (Art.72, comma 3, quarto periodo, D.L. 267/2000)

	/
NOME E COGNOM	(CANDIDATO SINDACO)
1	
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
BERUSCORI	3


Il voto va solo al candidato sindaco votato. (Art.6, comma 3, del D.P.R.132/93)

ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)




Valido il voto alla lista votata ed al candidato sindaco collegato con le altre due liste. (Art.72, comma 3, quinto periodo, D.L.267/2000)




Tizio è candidato a consigliere della lista votata: il voto va alla lista votata, al candidato sindaco votato e a Tizio. (Art.6, comma 1, del D.P.R.132/93)

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)




Voto valido solo per il candidato sindaco collegato con la lista 1: **nullo il voto alle liste**. (Art.6, comma 3, D.P.R.132/93 e Art.69, comma 1, T.U.570/60)




Il voto è valido solo al candidato sindaco collegato con la lista 1: sono **nulli i voti alle liste**, perchè l'elettore non si è espresso in maniera univoca. (Art.6, comma 3, D.P.R.132/93 e Art.69, comma 1 del T.U.570/60)

ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)




Tizio è candidato a consigliere della lista votata: il voto va alla lista, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio. (Art.72, comma 3, quarto periodo e Art.73, comma 3, D.L.267/2000)




Tizio è candidato a consigliere della lista votata: il voto va alla lista votata, a Tizio e al candidato sindaco collegato con le altre due liste. (Art.72, comma 3, quinto periodo e Art.73, comma 3, D.L.267/2000)

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)




Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista, al candidato sindaco collegato alla lista 1 e a Tizio. (Art.5, comma 1, D.P.R 132/93)




Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va a Tizio, alla lista 1 e al candidato sindaco collegato. (Art.57, penultimo comma del T.U.570/60)

ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)




Caio è candidato a consigliere della lista 2: il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista 1, alla lista 2 e al candidato Caio della stessa lista 2 (Art. 72, comma 3, ultimo periodo del D.L. 267/2000 e Art. 5, comma 1 D.P.R. 132/93).




Tizio è candidato a consigliere della lista 1: la scheda è nulla perchè l'elettore non si è espresso in maniera univoca. (Art.69, comma 1 del T.U.570/60)

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)




Tizio è candidato a consigliere della lista 1: valido il voto a Tizio, alla lista 1 e al candidato sindaco collegato con le altre due liste. (Art.72, comma 3, quarto e quinto periodo, D.L.267/2000 e art.57, comma 2 del T.U.570/60)




Caio è candidato a consigliere della lista 1: valido il voto alla lista 2 e al candidato sindaco collegato con le liste 2 e 3. **Inefficace la preferanza a Caio** perchè di lista diversa da quella votata(Art.57, comma 4, del T.U. 570/60 e Art. 6, comma 1 D.P.R.132/93).

ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)




Caio è candidato a consigliere della lista 3: il voto va alla lista 2 e al candidato sindaco ad essa collegato. **Inefficace la preferenza a Caio** perchè di lista diversa da quella votata (Art.57, comma 4, del T.U. 570/60 e Art. 72, comma 3, quarto periodo D.L.267/2000).




Caio è candidato a consigliere della lista 2: la scheda è nulla perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco.(Art.5, comma 1 del D.P.R. 132/93, Art. 69, comma 1 del T.U. 570/60 e Art.73, comma 3 del D.L. 267/2000).

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)




Caio è candidato a consigliere della lista 2: la scheda è nulla perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco.(Art.5, comma 1 del D.P.R. 132/93, Art. 69, comma 1 del T.U. 570/60 e Art.73, comma 3 del D.L. 267/2000).




Valido il voto di lista e valido il voto al candidato sindaco collegato: **nullo il voto di preferenza** - la legge non consente di esprimerlo numericamente. (Art.72, comma 3, quarto periodo e Art.73, comma 3, D.L.267/2000)

ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)




La scheda è nulla: la legge non consente di eprimere preferenze apponendo numeri. (Art.73, comma 3, secondo periodo, D.L.267/2000 e Art.69 del T.U.570/60).




Tizio e Caio sono candidati, dello stesso sesso, della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio. Annullata la preferenza a Caio in quanto espressa per candidato dello stesso sesso del primo (Art.73, comma 3, secondo e terzo periodo del D.L. 267/2000).

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)



Tizio e Rosa sono candidati, di sesso diverso, della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a entrambi i candidati (Art.73, comma 3, secondo e terzo periodo del D.L. 267/2000).



Tizio, Caio e Rosa sono candidati della lista 1. Tizio e Caio dello stesso sesso: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio e Rosa. **Annullata la preferenza a Caio in quanto espressa per candidato dello stesso sesso del primo** (Art.73, comma 3, secondo e terzo periodo del D.L. 267/2000 e Art. 57, ultimo comma del T.U. 570/60).


ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)




La scheda è nulla, perchè nel ballottaggio la competizione è tra i due candidati sindaci. L'apposizione di un segno di voto su un contrassegno di uno schieramento opposto al candidato sindaco prescelto, rende non univoca la volontà dell'elettore. (Art.72, comma 8, D.L. 267/2000 e Art. 69, comma 1 del T.U.570/60)

inferiore a 5.000 ab.nti




tra 5.000 e 15.000 ab.nti



Il voto è valido per la lista 1 e per il candidato a sindaco collegato. (Art. 6, comma 1, D.P.R. 132/93).





L'indicazione di voto per il candidato a sindaco vale anche come voto alla lista 1 collegata (Art.6, comma 2, D.P.R.132/93).

ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

inferiore a 5.000 ab.nti


tra 5.000 e 15.000 ab.nti





Il voto è valido per la lista 1 e per il candidato a sindaco collegato . (Art.71, comma 5, primo periodo, D.L.267/2000).





Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto è valido alla lista 1, al candidato sindaco collegato e a Tizio. (Art.71, comma 5, del D.L. 267/2000 e Art. 6, comma 1, del D.P.R. 132/93).

inferiore a 5.000 ab.nti

tra 5.000 e 15.000 ab.nti





Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegata e a Tizio. (Art.71, comma 5, primo e secondo periodo, del D.P.R.267/2000).





Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a Tizio (Art.57, comma 2, del T.U.570/60 e Art. 71, comma 5, primo periodo, del D.L. 267/2000).

ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI


inferiore a 5.000 ab.nti






tra 5.000 e 15.000 ab.nti

Tizio è candidato della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a Tizio. **E' nullo il voto alla lista 2** (Art. 57, penultimo comma, D.P.R.570/60 e Art. 6 comma 1, del D.P.R. 132/93).





Tizio è candidato a consigliere della lista 1: la scheda è nulla, perchè la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco avendo votato due candidati a sindaco (Art. 64, comma 1, del T.U. 570/60).

inferiore a 5.000 ab.nti

tra 5.000 e 15.000 ab.nti





Tizio è candidato a consigliere della lista1: la scheda è nulla per l'impossibilità, nei comuni sino a 15.000 ab.nti, di esprimere il voto disgiunto, cioè per candidato a sindaco e contemporaneamente, per lista ad esso non collegata (Art. 71, comma 5, del D.L. 267/2000).





Tizio è candidato a consigliere della lista 1: la scheda è nulla perchè la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco. (Art.64, comma 1, T.U.570/60)

ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

inferiore a 5.000 ab.nti

tra 5.000 e 15.000 ab.nti





Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a Tizio (Art. 5, comma 1. del D.P.R. 132/93).





Tizio è candidato a consigliere della lista 1: la scheda è nulla perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco (Art.64, comma 1, del T.U. 570/60, Art. 5, comma 1, del D.P.R. 132/93 e Art. 71, comma 5, del D.L.267/2000).

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

1 NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO

1 NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO

2 NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO


CAIO

CAIO

CAIO

CAIO


Caio è candidato a consigliere della lista 2. Il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista 1 e alla stessa lista 1. **Non valida la preferenza a Caio** perchè compreso in una lista diversa da quella votata (Art. 6, comma 2, D.P.R. 132/93 e Art. 57, comma 4, del (T.U.570/60).



Tizio è candidato a consigliere della lista 2. Il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista 1e alla lista 1. **Non valido a Tizio** (Art. 6, comma 2, del D.P.R. 132/93 e Art. 57, comma 4, del T.U. 570/60).

ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

inferiore a 5.000 ab.nti tra 5.000 e 15.000 ab.nti



La scheda è nulla, perchè l'invalidità dell'espressione della preferenza mediante un numero non consente di attribuire il voto ad alcuna lista o candidato sindaco (Art. 71, comma 5, secondo periodo, del D.L. 267/2000, Art. 5, comma 1, del D.P.R. 132/93 e Art. 64, comma 1, del T.U. 570/60).



Tizio e Caio sono candidati della lista 1. Il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista 1, alla lista 1 e a Tizio. **Non valido il voto a Caio** (Art. 57, ultimo comma , del T.U. 570/60).

tra 5.000 e 15.000 ab.nti



Tizio e Rosasono candidati, di sesso diverso, della lista 1. Il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e ai due candidati, di sesso diverso, Tizio e Rosa (Art. 71, comma 5, secondo e terzo periodo, del D.L. 267/2000).



Tizio e Caio sono candidati, dello stesso sesso, della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio. Nulla la preferenza a Caio in quanto espressa per candidato dello stesso sesso del primo (Art.71, comma 5, terzo e quarto periodo, del D.L. 267/2000).

ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI

tra 5.000 e 15.000 ab.nti



Tizio, Caio e Rosasono candidati della lista 1. Tizio e Caio dello stesso sesso: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio e Rosa Nulla la preferenza a Caio in quanto espressa per candidato dello stesso sesso del primo (Art.71, comma 5, terzo e quarto periodo, del D.L. 267/2000 e Art. 57, ultimo comma, del T.U. 570/60).

ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI



La scheda è nulla, perchè nel ballottaggio la competizione è tra i due candidati sindaci, fermo restando che nei comuni fino a 15.000 ab. il ballottaggio si svolge solo in caso di parità fra due candidati sindaci. L'apposizione di un segno di voto su un contrassegno di uno schieramento opposto al candidato sindaco prescelto, rende non univoca la volontà dell'elettore. (Art.71, comma 6, D.L.267/2000; Art.6, comma 2, D.P.R.132/93 e art.64, comma 1, T.U.570/60).